



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE A.P.S.

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002];

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Prot. N° 765 del 22/02/2021);

Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 - A (101) del 29-02-1992];

Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.290 del 28/10/2022 - Art. 54 D.Lgs. n.117/2017 - Art. 32 comma 4 del D.M. 106/2020).

REGOLAMENTO ORGANICO

A) AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI E CONGRESSI

PREMESSA

È fatto divieto assoluto ai Comitati territoriali (provinciali e regionali), nonché ad eventuali Delegazioni Nazionali, Territoriali o Cittadine, di contattare o entrare in contatto, attraverso qualsiasi canale di comunicazione (reale o virtuale), con Società, Associazioni, Circoli, ETS che risultino già affiliati a qualsiasi titolo al CSEN. Nel caso in cui non si ottemperi a tale Premessa Regolamentare Fondamentale ci si riferirà a quanto previsto nel Codice di Giustizia e Sanzionatorio dell'Ente CSEN APS.

1) Il CSEN opera attraverso strutture di base quali Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, ETS, Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell'Ente. La struttura di base, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, è il nucleo originario posto a fondamento della vita associativa dello CSEN. La sua volontà è insindacabile.

Essa, quindi, è libera di affiliarsi all'Ente presso uno dei Comitati Territoriali o presso la Sede Nazionale, pur esercitando l'elettorato attivo in seno al CSEN nell'Assemblea Provinciale del Comitato dove ha fissato la sede legale.

Le strutture di base facenti parte di Associazioni convenzionate al CSEN si affilieranno direttamente alla Sede Nazionale o presso il Comitato Periferico che, su delega del Nazionale, ha stipulato la convenzione. Sarà cura della Presidenza Nazionale inviare ai Comitati Provinciali, in tempo utile per la convocazione dei congressi, l'elenco delle Associazioni aventi diritto a voto.

Il modulo di affiliazione, debitamente firmato, dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato entro 5 giorni alla Sede Centrale (in modalità cartacea o attraverso l'inserimento sul sistema di tesseramento on-line nazionale) unitamente al versamento delle quote sociali ed assicurative.

L'Atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione e gli altri documenti necessari, allegati alla domanda di affiliazione, dovranno essere conservati da parte del Comitato Territoriale che ha ricevuto e trasmesso l'affiliazione e saranno caricati sul sistema di tesseramento on line nazionale. Le deliberazioni di accoglimento delle affiliazione sono assunte dalla Direzione Nazionale (art. 16 dello Statuto) o dal Presidente Nazionale (art. 18 dello Statuto) con successiva ratifica da parte della Direzione e comportano, limitatamente alle A.S.D. ed S.S.D., in regola con le normative in vigore e attraverso il controllo degli statuti delle medesime (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2021) il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi.

È fatto divieto a chi ricopre incarichi nell'Ente, sia tecnici che politici, di collaborare con organismi affilianti e concorrenti.

2) I **Comitati Periferici** sono tenuti ad applicare le quote di affiliazione e tesseramento seguendo le direttive stabilite dalla Direzione Nazionale (art. 16 lettera h dello statuto). Ove quest'ultima, in considerazione di ragioni territoriali, determini quote flessibili, con l'indicazione di un minimo ed un massimo, ciascun Comitato dovrà comunicare entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, la quota adottata in via definitiva. Rispetto alla quota così determinata potrà apportare variazioni al ribasso, nell'ambito della propria Provincia o Regione, per situazioni particolari (condizioni di disagio sociale, centri scolastici, centri con elevato numero di tesserati) ma non potrà in alcun caso richiedere somme maggiori. Non è consentito applicare quote inferiori al di fuori della Provincia o Regione di competenza al fine di acquisire Associazioni ai danni dei Comitati Territoriali competenti salvo deroghe fissate in ordine a convenzioni nazionali né sollecitare rinnovi di strutture di base già affiliate da altri Comitati anche offrendo contributi per le attività (in tali casi interverranno degli Organi di Giustizia interna dell'Ente). I Presidenti Regionali potranno convocare, in apposita riunione, tutti i Presidenti Provinciali per definire quote sociali omogenee nella Regione di competenza.

3) **Affiliazione**

L'articolo 2 del Regolamento "disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" al comma 1) definisce ***l'affiliazione come l'atto con il quale un Organismo sportivo (compreso CSEN) associa, verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta e lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs 36/2021. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata dell'affiliazione come stabilita da ciascun Organismo sportivo, e comunque non superiore a dodici mesi e decadono in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall'Organismo medesimo***". L'Affiliazione ha durata annuale (12 mesi) e va rinnovata alla scadenza col versamento della relativa quota. Se il versamento di rinnovo non viene effettuato entro il termine massimo di 90 giorni dalla scadenza dell'affiliazione, questa è considerata automaticamente decaduta per morosità. Nel caso che la struttura di base desideri riaffiliarsi all'Ente, dovrà inoltrare una nuova richiesta di affiliazione.

4) **Settore Circoli Assistenziali**

I Comitati Territoriali sono tenuti, all'atto dell'affiliazione e nella fase dei successivi rinnovi dei Circoli Assistenziali ad acquisire un'opportuna dichiarazione redatta ai sensi di legge, ove sia specificata che l'attività svolta dal sodalizio sia

rispondente alle finalità previste dallo Statuto dell'Ente nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, sottoscritta dal rappresentante legale.

5) Settore ETS

Il CSEN APS, in qualità di Rete Associativa Nazionale del terzo settore svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. La rete associativa Nazionale CSEN APS è tale poiché associa un numero superiore a 500 Ets le cui sedi legali o operative sono presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome. La Rete Associativa Nazionale CSEN APS può esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche:

- Il monitoraggio dell'attività degli ETS ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, predisponendo una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- La promozione e lo sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo.
- La promozione e lo sviluppo di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati (a mero titolo esemplificativo: **Modello di Statuto Standard** predisposto da CSEN APS ad uso degli ETS ad esso aderenti, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso apposito decreto direttoriale (n. 115 del 22/06/2023), ai sensi dell'art. 47, comma 5 d.lgs. n. 117/2017; l'utilizzo da parte degli ETS aderenti alla Rete Associativa Nazionale CSEN APS di statuti conformi al modello standard sopramenzionato, consente agli stessi ETS di beneficiare di termini procedurali ridotti (da 60 a 30 giorni) per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata per poi procedere a iscrivere l'ente nel registro nazionale;
- **Il Deposito al RUNTS**, entro la data fissata dalla norma di ogni anno, dei bilanci, rendiconti e rendiconti delle raccolte fondi svolte dagli ETS aderenti alla Rete Associativa Nazionale CSEN APS nell'esercizio precedente permettendo così agli stessi ETS di ottemperare a quanto disposto dall'art. 48 comma 3 del d.lgs 117/2017;
- **Il Registro dei Volontari**: Per gli ETS aderenti alla rete associativa CSEN APS, è possibile l'utilizzo del Registro dei Volontari dell'Ente, al fine di ottemperare agli obblighi di iscrizione nello stesso Registro dei volontari non occasionali che svolgono attività all'interno dei singoli ETS aderenti; **Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi**: Il CSEN APS ha stipulato apposite polizze assicurative in forma collettiva / numerica garantendo in tal modo, a tutti coloro che prestano attività di volontariato in

modo non occasionale, sia propri che degli ETS aderenti, ed iscritti nel Registro dei volontari di CSEN APS, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 18 del CTS sulla base dei meccanismi assicurativi, semplificati (con polizze anche numeriche) individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 06/10/2021, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali attraverso il quale sono disciplinati i relativi controlli. Una volta affiliato, un ETS aderente alla rete associativa nazionale CSEN APS dovrà produrre i seguenti dati/documenti: - Atto costitutivo - Statuto aggiornato - Indirizzo PEC - Numero dei soci - Dati dei membri del direttivo (nome, cognome, data e luogo di nascita, c.f.) e data di ultima nomina - Numero dei lavoratori (solo soggetti assunti con contratto) e volontari (almeno 1) - IBAN (qualora all'associazione interessasse chiedere il 5x1000) - Ultimi due rendiconti con verbali di approvazione - Mandato di iscrizione al RUNTS, mandato di deposito rendiconti. Nell'ipotesi in cui invece un ETS già iscritto al RUNTS aderisca alla Rete, sarà sufficiente l'invio del mandato di variazione.

6) Tesseramento

L'articolo 2 del Regolamento "disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" al comma 8) definisce come "tesseramento" l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo (compreso CSEN) e la persona fisica che con esso diventa soggetto dell'ordinamento sportivo e acquisisce la qualifica prevista dall'Organismo sportivo (c.d. tesserati). Lo status di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica all'ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall'Organismo sportivo (compreso CSEN). Il tesseramento, quando avviene attraverso l'iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 (dodici) mesi. L'identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia

Il tesseramento è effettuato dalla struttura di base che provvederà all'approvazione del medesimo secondo le norme statutarie, al rilascio delle tessere su delega CSEN, e dall'inoltro del medesimo all'Ente, per il tramite della corrispondente struttura periferica, o direttamente alla Sede Centrale, avvalendosi degli appositi moduli dell'Ente ovvero attraverso il sistema di tesseramento in uso presso il comitato territoriale di appartenenza. Ai medesimi vanno allegate le relative quote sociali e le quote assicurative (eventualmente anche integrative).

Lo status di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica all'ente sportivo dilettantistico affiliato (struttura di base) e riconosciuto ai fini

sportivi dal CSEN non essendo possibile il tesseramento diretto allo stesso Ente (Organismo sportivo CSEN) senza la mediazione dell'affiliata (Ente sportivo dilettantistico).

La data di tesseramento non può essere antecedente a quella di invio del modulo ovvero a quella di inserimento dei dati attraverso il sistema di tesseramento on line, in uso presso il comitato territoriale di appartenenza. Il tesseramento del singolo ha durata annuale (12 mesi) e va rinnovato alla scadenza secondo le procedure statutarie e regolamentari previste dalle strutture di base di appartenenza.

Il tesseramento dei dirigenti, dei tecnici e delle altre figure previste **dall'art. 5 lett. B dello statuto** ha durata annuale (12 mesi) e va rinnovato alla scadenza, presso la struttura di base di appartenenza o presso la corrispondente struttura territoriale o direttamente presso la Sede Centrale. Il mancato versamento della quota sociale entro il termine di 90 giorni dalla scadenza comporta l'automatica decadenza per morosità dall'iscrizione all'Ente. Il tesseramento dei componenti degli Organi Nazionali e delle Strutture Periferiche dell'Ente di cui alla lettera c) dell'art. 5 dello Statuto ha durata annuale (12 mesi) e va rinnovato alla scadenza presso la struttura di base di appartenenza o presso la corrispondente struttura territoriale o direttamente presso la Sede Centrale. Il mancato versamento della quota sociale entro il termine di 90 giorni dalla scadenza comporta l'automatica decadenza per morosità dall'iscrizione all'Ente. In caso di versamento delle quote sociali nei termini previsti di 90 giorni, l'affiliazione ed il tesseramento continuano a decorrere dalla prima data iniziale di iscrizione o affiliazione.

7) Tesseramento dei Volontari (Sportivi o del Terzo Settore)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del D.Lgs n. 36/2021, le ASD, le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS (tra i quali il CSEN APS), anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività che svolgono la loro attività in modo non occasionale e sono tenuti a iscriverli in un apposito registro. Ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs n. 117/2017 gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le polizze assicurative, di cui al precedente

capoverso, sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli Enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 117/2017, cui essi aderiscono. Il CSEN APS, anche in qualità di Rete Associativa del Terzo Settore nonché di Organismo Sportivo Affiliante riconosciuto dal CONI e dal CIP, ha stipulato apposita polizza assicurativa “Terzo settore del Volontariato Sociale” che viene applicata ai Volontari Sportivi ed ai Volontari del Terzo settore dello stesso CSEN APS nonché dei Comitati Territoriali dell’Ente e, infine, delle Strutture di base affiliate (Enti Sportivi Dilettantistici ed Enti del terzo Settore). Tale polizza è legata ad apposita **“Tessera Sociale Volontario e/o Volontario Sportivo”**. La validità della tessera decorre dalle ore 24 del giorno di emissione e avrà durata di 365 giorni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mise del 6 ottobre e sulla base dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, solo per gli ETS è obbligatorio predisporre un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui sopra, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro sopra citato, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

8) Deposito delle candidature per le cariche elettive periferiche o centrali

Il deposito delle candidature per le cariche elettive periferiche (ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto del CSEN APS) o centrali può essere effettuato, nei tempi previsti, con consegna materiale a mano, per raccomandata o anche a mezzo fax, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento. In quest’ultimo caso sarà opportuno verificare la corretta ricezione della stessa. Nell'invio per raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione.

9) Congresso Provinciale

Ai sensi dell’Articolo 27 dello Statuto dell’Ente CSEN APS: “il Congresso Provinciale è l’assise delle Affiliate (strutture di base) che hanno la loro **sede legale in una Provincia Italiana**, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli Organi di giustizia. Ciascuna affiliata **ha diritto ad un voto**. Per l’Affiliata partecipa al Congresso Provinciale, con diritto di voto, **il Presidente** oppure la persona che ne ha la rappresentanza legale ai sensi dello statuto associativo. Il rappresentante dell’Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componente dell'organo direttivo della stessa o il presidente di altra affiliata avente diritto a

voto ed appartenente alla stessa regione.

10) Chiarimento

A maggior chiarimento di quanto previsto dagli art. 27 e 28 dello Statuto, si conferma che le cariche di Delegati Regionali e Nazionali eletti ai congressi Provinciali non sono considerate cariche provinciali.

B) TESSERAMENTI TECNICI (RIF. ART. 6 DELLO STATUTO)

Possono ottenere il **Diploma di qualifica** nonché il **Tesserino (o patentino) Nazionale Tecnico dell'Ente**, nei settori Sportivo, olistico o di Promozione Sociale, coloro che:

- A) Abbiano frequentato corsi di formazione indetti e/o riconosciuti dall'Ente, anche attraverso i Comitati Periferici, i Settori Nazionali ovvero ASD/SSD/Agenzie Formative Esterne all'uopo autorizzate previo superamento di apposite verifiche o esami finali;
- B) Siano in possesso di titoli rilasciati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- C) Siano in possesso di titoli rilasciati da organismi formativi accreditati (ADEA) e/o abbiano partecipato a diversi e qualificati eventi formativi unitamente ad una adeguata esperienza tecnica puntualmente documentata.

I Tesserini (o patentini) Tecnici Nazionali di qualifica sono rilasciati dalla Segreteria Nazionale dell'Ente o dai centri Nazionali di Formazione espressamente delegati.

Le Strutture Periferiche sono autorizzate solo agli atti burocratici per la raccolta, la trasmissione e la consegna della documentazione.

Le valutazioni inerenti il rilascio del Tesserino Tecnico Nazionale nonché della relativa qualifica tecnica per coloro che ne facciano richiesta di cui alle lettere b), c) sono demandate al Settore Nazionale Formazione, istituito presso la Segreteria Nazionale dell'Ente o ai Centri Nazionali di Formazione, espressamente delegati dalla Presidenza Nazionale, che potranno anche avvalersi dei pareri e/o delle consulenze dei Responsabili Nazionali dei settori tecnici. Si dovrà obbligatoriamente tener conto di quanto eventualmente previsto, in materia, nelle convenzioni stipulate tra l'Ente e le Federazioni Sportive Nazionali o le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI e, ove paralimpiche, dal CIP.

Il tesserino tecnico deve essere rinnovato annualmente, al fine della reinscrizione del tesserato nell'albo tecnico nazionale dell'Ente, con contestuale **versamento della relativa quota sociale stabilita**, comprensiva del tesseramento all'Ente.

C) Definizione di esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e Mantenimento dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

- 1) **L'Attività Sportiva** consiste nell'organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo. Quindi è l'insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo Sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata PROVINCIALE – REGIONALE - INTERREGIONALE – NAZIONALE - INTERNAZIONALE; DAL VIVO – ON LINE;
- 2) **L'attività didattica** consiste nell'organizzazione o nella partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso;
- 3) **L'attività formativa** consiste nelle iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.
- 4) Ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione, gestione del RASD, l'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che:
 - Oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e **abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;**
 - **Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;**
 - **Non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.** Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: a)

quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; b) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; c) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione; d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

- **Svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.** In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;
 - Abbiamo adottato **norme statutarie conformi alla normativa in materia.**
 - **Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.** Tale disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.
- 5) Con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2021 ed i relativi decreti si rimanda all'applicazione degli art. 25,26,27,28,29,30,31,32,33 e 34. Qualora si renda necessario ed in base alla prescrizioni di legge: i tecnici, i dirigenti che sono in contatto con minori dovranno depositare le certificazioni previste in base alla normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall'**art. 2, D.Lgs. n. 39/2014** (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014).
- 6) Le attività di cui ai punti 1) – 2) 3) debbono essere svolte esclusivamente da tesserati dell'Ente e/o delle Associazioni affiliate al medesimo.
- 7) Le attività hanno carattere esclusivamente promozionale e amatoriale seppur possono essere organizzate con modalità competitive (ovvero con una classifica). Il CSEN APS potrà organizzare altresì attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle FSN o delle DSA e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN o DSA.
- 8) In ordine alle modalità tecniche delle singole discipline si fa riferimento al

corrispondente Regolamento Tecnico di Settore dell'Ente ove esistente o in mancanza al Regolamento della Federazione competente. Per le discipline non ancora tecnicamente regolamentate si fa riferimento al regolamento della disciplina avente simili caratteristiche ed alle norme tecniche di carattere generale.

9) L'elenco delle discipline sportive riconosciute ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nonché delle relative specializzazioni approvate dalla Direzione Nazionale del CSEN APS è depositato presso la Segreteria Nazionale dell'Ente ed è trasmesso annualmente al CONI.

10) Procedure per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) per le Attività Sportive non Riconosciute da Coni e Cip: Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, è possibile richiedere il riconoscimento quale disciplina sportiva e l'iscrizione al RASD da parte degli enti sportivi che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Possono presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta: un numero di almeno 100 associazioni e società sportive operanti in almeno 5 regioni o con un numero di iscritti non inferiore a 10 mila; **uno o più enti di promozione sportiva: (tra cui CSEN) in tal caso, è sufficiente un numero di 50 associazioni e società sportive dilettantistiche, purché con un numero di iscritti non inferiore a cinquemila.** La procedura da seguire in tal caso (domanda presentata da uno o più enti di promozione sportiva) prevede che la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo **pec** all'indirizzo **ufficiospo@pec.governo.it**, allegando il **modulo B** scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente o degli enti di promozione sportiva. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, avendo particolare cura di descrivere i caratteri sportivi dell'attività svolta, che dovrà possedere tutti gli elementi indicati nella definizione di "sport" di cui al d. lgs 36/2021, che si riporta di seguito: *"qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*. Il modulo deve essere corredato da ogni informazione utile a valutare la natura dell'attività che si dichiara di svolgere, unitamente al regolamento tecnico portante le regole dell'attività medesima. Il Dipartimento per lo Sport, verificata la documentazione presentata, può richiedere in qualsiasi momento **informazioni e integrazioni**. In mancanza di riscontro nei trenta giorni successivi, la richiesta di riconoscimento si intende **rigettata**. Il Dipartimento per lo Sport, esaminata e verificata

preliminarmente la documentazione ricevuta, e sentito il CIP o il CONI per l'eventuale apprezzamento dei profili di carattere tecnico dell'attività, procede alla valutazione della natura sportiva dell'attività dichiarata. In caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell'attività dichiarata, il Dipartimento per lo sport invita il CONI o il CIP a manifestare la volontà di procedere al riconoscimento della disciplina sportiva dell'attività dichiarata qualora la stessa possenga caratteristiche assimilabili a quelle di altra disciplina sportiva già riconosciuta dal CONI o dal CIP, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per l'eventuale riconoscimento. Trascorso tale termine senza riscontro, il riconoscimento da parte del CONI o del CIP si intende negato. Salvo che sia intervenuto il riconoscimento ai sensi del precedente punto, e sempre in caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell'attività dichiarata il Dipartimento per lo sport sottopone l'istanza all'Autorità politica delegata in materia di sport, per l'aggiornamento annuale dell'elenco delle discipline sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi di legge.

In caso di **esito negativo** il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego. A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell'esito positivo riguardo alla verifica della natura sportiva dell'attività dichiarata e comunque dell'elenco delle attività sportive in cui sia inserita quella dichiarata, gli enti sportivi che svolgono detta attività possono presentare (per il tramite degli EPS tra i quali CSEN) domanda di iscrizione al RASD, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità e nel rispetto di termini e condizioni indicati nel Regolamento inerente la disciplina la tenuta, conservazione e gestione dello stesso RASD. A seguito dell'iscrizione nel Registro, che certifica la natura sportiva dell'attività svolta, l'associazione o società sportiva dilettantistica può accedere a quei benefici e contributi statali in materia di sport che la normativa vigente ricollega alla mera iscrizione.

11) Volontari

I Volontari sportivi sono regolamentati dall'articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 e successive Modificazioni e Integrazioni. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ENTE Nazionale o i Comitati Territoriali tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

I Volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Per quanto riguarda i Volontari delle attività che afferiscono al Terzo Settore, l'ENTE Nazionale CSEN APS o i Comitati Territoriali che siano iscritti al RUNTS dovranno applicare le statuizioni previste dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 del D. LGS n. 36/2021, che regolamentano le Attività sportive che prevedono l'impiego di animali, CSEN APS si adegua alla normativa all'oggetto per quanto di propria competenza. Le sopramenzionate norme prevedono nello specifico che:

- 1) Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
- 2) Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. É altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.
- 3) Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
- 4) Non é ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.
- 5) La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
- 6) Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali e degli atleti.
- 7) Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
- 8) Ogni animale impiegato in attività sportive deve essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria;
- 9) É fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario;
- 10) I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati;
- 11) É fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. L'obbligo si intende assolto qualora la copertura assicurativa sia garantita dal tesseramento dell'animale impiegato in attività sportive.

La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti tra i quali anche il CSEN APS;

12) L'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, abilitato alla professione, della sua idoneità a partecipare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente, se non già in possesso del certificato di idoneità annuale per come previsto per il cavallo atleta all'articolo 23, comma 1 e disciplinato dal successivo comma 1-bis. L'organizzatore di manifestazioni, competizioni o eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.

13) È vietata la partecipazione alle manifestazioni, alle competizioni e agli eventi sportivi di cui sopra degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al libro II, titolo IX-bis, del Cod. penale, e dall'articolo 727 del Cod. penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. La verifica è affidata all'organizzatore dell'evento.

14) Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs n. 36/2021 che impone agli organismi affilianti (FSN/DSA/EPS anche paralimpici) che impiegano animali in attività sportive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione all'oggetto di dotarsi di appositi regolamenti che fissino i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nei punti precedenti e, in caso di inosservanza delle relative disposizioni, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche, CSEN APS ha adempiuto a quanto previsto nel presente punto fissando criteri di riferimento e sanzioni disciplinari all'interno del proprio Regolamento di giustizia e sanzionatorio. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui sopra.

15) Relativamente agli "sport equestri", l'articolo 22 del D.Lgs 36/2021 definisce il cosiddetto **«cavallo atleta»** come il cavallo ovvero l'equide quando ricorrano congiuntamente 3 requisiti:

- a) Sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione;
- b) Sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare;
- c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec - Ante, o un Ente di Promozione Sportiva (quale CSEN APS), anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, come risulta dal **«Documento di Identificazione»** o dal **documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato**, o presso il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Ente CSEN APS adempie a tale onere attraverso apposito sistema di tesseramento.

Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva é sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della FISE o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'EPS (quale CSEN APS) o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo é tesserato. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla FISE o dalla Fitetrec-Ante o da EPS (quale CSEN APS), anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con DPCM o Decreto dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

E) RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI DI SETTORE (RIF. ART. 25 STATUTO)

Il Responsabile Tecnico Nazionale di Settore:

- ✓ E' tenuto a coordinare, promuovere e sviluppare la disciplina sportiva di propria competenza, a favore dell'Ente CSEN APS, delle Affiliate e, **esclusivamente**, dei **Tesserati dell'Ente** praticanti la disciplina stessa, in accordo con la Presidenza Nazionale e d'intesa con i Comitati Regionali e Provinciali dell'Ente, a cui statutariamente (art. 30 e 35) spetta la nomina dei rispettivi Rappresentanti Tecnici di Settore Territoriali. L'intesa sulle nomine dei responsabili periferici da parte dei Presidenti delle strutture territoriali del CSEN competenti per territorio, è di tipo meramente consultivo ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente;
- ✓ Potrà avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, di strumenti di comunicazione (mailing-list, sito web, etc) che rimarranno di proprietà esclusiva dell'Ente, non potendo, il Responsabile Tecnico Nazionale di Settore, in alcun caso, acquisirne la titolarità;
- ✓ Dovrà gestire il Settore Sportivo che rappresenta in modo da garantire le stesse opportunità e gli stessi benefici a tutte le Associazioni affiliate, indipendentemente se l'affiliazione al CSEN APS avvenga attraverso i Comitati Periferici, attraverso la Segreteria Nazionale o tramite lo stesso Settore Sportivo;
- ✓ Potrà avvalersi di propri collaboratori ma questi ultimi non potranno costituire organismi dell'ente paralleli a quelli statutariamente previsti, nè assumere funzioni di controllo e disciplinari, proprie, a termini di statuto, di organi differenti;
- ✓ Sarà obbligato a relazionare al Presidente Nazionale, almeno due volte l'anno, sull'andamento delle attività e sulle eventuali problematiche insorte;
- ✓ Svolge la propria attività senza alcuna retribuzione.

Le aree formative e di formazione extrascolastica di pertinenza dell'Ente sono quelle relative ai riconoscimenti pubblici ottenuti dal medesimo:

A) **Sportiva** (riconoscimento CONI – Regolamento EPS – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche)

B) **Promozione Sociale e Culturale** (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Settori indicati dal Ministero – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

C) **Assistenziale** (riconoscimento Ministero degli Interni: Operatori e tecnici sociali, culturali ed assistenziali per 1) integrazione sociale dei diversamente abili 2) benessere psicofisico della persona (olistica) 3) categorie svantaggiate o in situazioni di disagio sociale

1) Le attività formative devono essere rivolte esclusivamente ai tesserati dell'Ente. Occorre, quindi, verificare che all'atto dell'adesione al corso, il richiedente sia in possesso di tesseramento al CSEN APS in corso di validità.

2) Nel materiale attraverso il quale vengono diffuse le attività formative (siti internet, social network, comunicati on-line o cartacei) deve essere indicato che si tratta di "comunicazioni di attività istituzionali" e che "le attività sono riservate ai soli tesserati dell'Ente CSEN APS". Non è inoltre opportuno indicare, sui mezzi di comunicazione accessibili anche al pubblico (siti internet), l'entità delle quote/corrispettivi specifici di partecipazione a detti corsi. La comunicazione pubblicitaria (locandina) dovrà contenere esclusivamente indicazione didattiche e logistiche del corso.

3) Le qualifiche finali espresse sui diplomi dei diversi settori devono essere quelle riportate nell'elenco discipline riconosciute ed approvate dall'Ente, pubblicate nell'area riservata del sito nazionale.

4) Il riconoscimento di "corso di eccellenza" richiesto al momento della domanda (vedi modulo richiesta corso di formazione) verrà autorizzato solo se nel corpo docenti è presente un docente formatore iscritto all'albo Nazionale dei formatori dell'ente.

5) Al tesserato partecipante al corso va rilasciata, su richiesta, idonea ricevuta della quota versata (esempio ricevuta presente sul vademecum).

6) Come previsto dall'art. 25, comma 5 L. 133/1999 i pagamenti effettuati a favore dell'Ente, dei Comitati Periferici e di qualunque altro organismo sportivo, nonché i versamenti da questi effettuati devono essere eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, in modalità tracciata tramite l'utilizzo di conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (bonifici bancari, POS, pagamenti elettronici ecc.)

7) E' istituita presso la Sede Centrale dell'Ente la **Commissione Nazionale per la formazione** con lo scopo di regolamentare e vigilare l'attività dei corsi di formazione

CSEN su tutto il territorio nazionale, esclusi quelli gestiti direttamente dai settori tecnici: Arti Marziali - Cinofilia. Di detta Commissione fanno parte di diritto il Presidente Nazionale (o suo delegato), e tre membri della Direzione Nazionale eletti dalla medesima.

8) Per ottenere lo status di Centro Nazionale di Formazione occorre avere un'esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione di corsi con il rilascio di non meno di 20 specializzazioni diverse e con un numero di corsisti non inferiore alle 300 unità annue. Il suddetto riconoscimento viene conferito dalla Direzione Nazionale su proposta della Commissione Nazionale per la formazione.

9) Le strutture periferiche che intendano organizzare corsi, ad eccezione di quelle che sono già sedi di Centri di Formazione Nazionale riconosciuti dall'Ente, saranno tenute a presentare apposita richiesta, almeno 60 giorni prima dell'inizio del corso, alla Commissione Nazionale per la formazione per la relativa autorizzazione, allegando programmi, test finale di esame del corso, dispensa del corso, ore di lezione, luoghi e date di svolgimento, corpo docente, quote di iscrizione (che dovranno essere ritenute congrue). Nel caso che la Commissione Nazionale non esprima parere sfavorevole entro 30 giorni dalla richiesta, il corso si intenderà approvato (silenzio assenso). E' facoltà della Commissione Nazionale l'invio di un proprio rappresentante con meri compiti di osservatore.

10) **Nessun corso potrà essere di durata inferiore alle 16 ore complessive. Ai corsi di secondo livello potranno accedere solo tesserati dell'Ente che siano in possesso della corrispondente qualifica di primo livello. Ai corsi di alta specializzazione (a titolo esemplificativo: personal trainer) si potrà accedere solo se si è già in possesso di altre qualifiche di area.**

11) Tutti i corsi che comportano il rilascio di qualifiche devono concludersi con un esame che accerti una adeguata preparazione da parte dei corsisti.

12) Corsi monotematici di durata inferiore a quelle sopraindicate comporteranno il rilascio del solo attestato di partecipazione.

13) I Comitati periferici possono rilasciare autorizzazioni ad **Agenzie Formative Non Profit** affiliate all'Ente per l'organizzazione di corsi con il rilascio del diploma CSEN. Tali autorizzazioni avranno efficacia esclusivamente nel territorio di competenza. Le autorizzazioni alle Agenzie Formative Non Profit affiliate e convenzionate dalla Sede Centrale hanno validità su tutto il territorio nazionale

14) Le **Agenzie Didattiche Esterne Accreditate** (di seguito ADEA) che intendono svolgere attività didattiche e formative (corsi di formazione) accreditate dall'Ente CSEN APS, finalizzate al rilascio di Diplomi e Tesserini tecnici Nazionali dovranno fare riferimento alle indicazioni della Commissione Nazionale di Formazione, presentando al Comitato Territoriale Competente o alla Sede Nazionale domanda di Accredimento Didattico su apposito modello previa presentazione della documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione stessa (denominazione dei

corsi, struttura dei corsi, monte ore, curriculum dei docenti, responsabile didattico del corso, invio di copia del materiale didattico utilizzato, es. dispensa , ecc.).

- a. La **Richiesta della Conversione** del Diploma deve essere presentata individualmente dallo stesso corsista che dovrà essere tesserato dell'Ente CSEN APS. La richiesta di conversione dei diplomi, dovrà essere accompagnata dalla documentazione rilasciata dalla ADEA e dal numero di tessera CSEN del richiedente.
- b. La richiesta della conversione dei Diplomi deve essere inoltrata al Comitato Periferico CSEN territorialmente competente.
- c. Il Contributo richiesto per la conversione del Diploma Nazionale e/o del Tesserino Tecnico non può essere inferiore a quello praticato dal Comitato Periferico e comunque non inferiore a quello imposto dalla Direzione Nazionale e suggerito dalla Commissione Nazionale di Formazione per il settore specifico a cui il diploma si riferisce.
- d. Le ADEA dovranno coordinarsi nell'ambito regionale e interprovinciale con i Comitati Periferici Regionali e Provinciali, per evitare il sovrapporsi di date di corsi con medesimo contenuto.
- e. I corsi di formazione delle ADEA hanno come primario scopo quello di offrire ulteriori strumenti di qualificazione tecnica rispetto a quelli offerti dall'Ente, fermo restando i principi enunciati dal punto 9 della lettera F) Area formativa.
- f. Si ribadisce che gli Accredamenti delle ADEA devono uniformarsi allo spirito ed alla ratio del presente Regolamento Organico – lettera F) Area Formazione
- g. L'uso del logo CSEN è consentito solo agli organi dell'Ente. Le ADEA potranno riportare solo la dizione "Formazione Accreditata CSEN", specificando che il loro diploma potrà essere convertito con il Diploma Nazionale CSEN agli associati dell'Ente previa presentazione di idonea documentazione (vedi punto a).

G) CAMPIONATI NAZIONALI - GARE DI INTERESSE NAZIONALE – USO DEL LOGO

Nel corso della stessa stagione sportiva per ogni singola disciplina può svolgersi **un unico CAMPIONATO NAZIONALE** con l'attribuzione del titolo nazionale e ad esso potranno partecipare esclusivamente le affiliate e i tesserati dell'Ente CSEN APS.

1) Il Campionato Nazionale è organizzato dalla sede Centrale o, su incarico della stessa, da una struttura territoriale dell'Ente. Esso deve essere preceduto, salvo specifiche deroghe, da fasi provinciali e/o regionali.

2) I Comitati territoriali, a cui per statuto compete l'attività a livello provinciale o regionale, possono organizzare, dietro autorizzazione della Sede Centrale, manifestazioni a carattere nazionale (con l'esclusione della denominazione di Campionato Nazionale) fuori dal periodo compreso tra i 30 giorni antecedenti e i 30 successivi il Campionato Nazionale.

3) L'uso del logo CSEN è consentito solo agli organi dell'Ente. Le associazioni affiliate potranno riportare solo la dizione ed il logo "affiliata CSEN", salvo che per iniziative di comprovata qualità per cui si sia concesso il patrocinio.

In ogni caso esso non potrà essere prevalente rispetto al logo (o ragione sociale) del soggetto organizzatore.

H) AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Sommario:

1. Scritture contabili e legali
2. Conservazione dei documenti
3. Tenuta delle scritture contabili
4. Tenuta dei libri degli organi collegiali
5. Codice fiscale e partita iva
6. Rapporti bancari
7. Verifiche dei revisori dei conti e dell'Organismo di Vigilanza
8. Preventivo
9. Bilancio consuntivo Nazionale
10. Spese
11. Acquisti di beni e servizi. Documentazione

1. Scritture Contabili e Legali

Tanto l'Ente, sia la Struttura Nazionale che i Comitati Periferici, nella loro autonomia amministrativa, debbono tenere regolari scritture contabili, come disposto dalla legge, e procedere alla conservazione delle stesse e dei relativi documenti e giustificativi di spesa per il tempo prescritto dalla legge. Al fine di prevenire eventuali reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, si intendono come integrative rispetto alle norme di legge anche le procedure parte del Modello Organizzativo e di ex D.Lgs. 231/2001.

Ove non sia costituibile un Comitato e venga nominato, dalla Direzione Nazionale, un delegato provinciale ai sensi dell'art. 31 dello statuto dell'Ente CSEN APS o Regionale (ai sensi dell'articolo 36 dello stesso statuto), in capo a questi ultimi vigono gli stessi obblighi di rendicontazione delle entrate e delle uscite e di conservazione della documentazione.

Ove un Organo Periferico venga commissariato il Commissario nominato ha gli stessi obblighi di rendicontazione delle entrate e delle uscite e di conservazione della documentazione.

2. Conservazione dei documenti

Le scritture ed i relativi documenti contabili, riguardanti tutte le entrate e le uscite, compresi i giustificativi di spesa, vanno conservati per il periodo previsto dalla normativa fiscale in materia.

La documentazione contabile dovrà essere, pertanto, oggetto di passaggio di consegne, quando le stesse abbiano luogo per qualsiasi motivo.

3. Tenuta delle Scritture Contabili

La contabilità centrale dell'Ente, il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme di legge, dalle disposizioni tributarie e dalle disposizioni statutarie dell'Ente.

Al fine di conseguire la massima trasparenza la gestione della contabilità centrale dell'Ente deve essere annualmente affidata per quanto possibile, ad un professionista esterno.

Le scritture e gli adempimenti contabili previsti per i Comitati Periferici sono i seguenti:

- **Un rendiconto annuale delle entrate e delle uscite.** Il rendiconto, approvato dall'organo competente munito del previsto parere del relativo organo di controllo va conservato, presso la sede dell'organo periferico per il periodo previsto dalla normativa fiscale in materia. Copia del medesimo deve essere inoltrata alla Segreteria Generale dell'Ente entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione, assieme al relativo verbale di approvazione. Per i comitati che abbiano acquisito la qualifica di APS e siano iscritti al RUNTS i bilanci/rendiconti dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio disposti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rammentando che la norma sottende l'utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del

bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori o uguali a 220.000,00 euro (modello A+B+C) mentre consente l'utilizzo del principio di cassa per gli ETS con dimensione economica inferiore a tale soglia (modello D). Il Rendiconto di cui al capoverso precedente corredato dal relativo verbale di approvazione dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale dell'Ente anche al fine del deposito sul RUNTS.

- Un **prospetto contenente “dati del conto economico consuntivo”** redatto secondo il format richiesto dal CONI unitamente al prospetto dei relativi dati patrimoniali redatto sempre secondo il predetto format. Tali prospetti devono essere inoltrati alla Segreteria Generale entro la data indicata annualmente dalla Presidenza Nazionale dell'Ente.

4. Tenuta dei libri degli Organi Collegiali

Tutte le riunioni degli Organi Collegiali sono verbalizzate in appositi registri, anche a fogli mobili. Tali registri non debbono essere necessariamente vidimati ma le pagine devono essere numerate progressivamente e controfirmate dal Segretario Generale dell'Ente prima dell'uso. In data 15/10/2022 con verbale protocollato con il n. 209 si è provveduto ad adottare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Anche i Comitati Periferici debbono tenere e aggiornare tali registri. Non è necessario che essi siano vidimati, ma occorrerà che le relative pagine siano numerate e controfirmate, prima dell'uso, dal Presidente o dal Segretario del Comitato.

5. Codice Fiscale e Partita IVA

L'Ente Nazionale è dotato di codice fiscale e di partita IVA propri dell'Ente CSEN APS. I Comitati Periferici, nell'ambito dell'autonomia amministrativa loro riconosciuta, devono dotarsi di codice fiscale autonomo e, se ne ricorrono le condizioni, di relativa partita IVA.

6. Rapporti Bancari

Tanto la Struttura Centrale che i Comitati Periferici dovranno essere in possesso di almeno un cc Bancario o Postale ad essi intestato con la facoltà di poter porre in essere plurimi rapporti bancari e/o postali, anche dedicati, sui quali vanno versati i fondi introitati ed attraverso i quali andranno effettuati i pagamenti. Sono ammesse altresì movimentazioni ed eventuali giacenze di cassa, nei limiti previsti dalla vigente normativa fiscale. I rapporti bancari e/o postali devono essere intestati all'Ente Nazionale, ai Comitati periferici o ai delegati. I poteri di firma spettano sempre al Legale Rappresentante, sia in Sede Nazionale che periferica, il quale può delegare, a seguito di apposita delibera dell'organo competente, una o più persone (con firma congiunta o disgiunta).

7. Verifiche dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza

I Revisori dei Conti, il Presidente, ed ogni altro membro esterno, dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà, anche singolarmente, di effettuare verifiche. I Revisori dei Conti Nazionali nei confronti della Struttura Centrale, quelli Periferici nei confronti dei

relativi Comitati.

8. Preventivo Nazionale

La Direzione Nazionale è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario il preventivo per l'anno successivo ed a trasmetterlo al CONI e/o agli altri organismi, ove previsto dalle leggi o dalle normative sportive, unitamente a quant'altro richiesto dal regolamento CONI/EPS.

9. Bilancio Consuntivo Nazionale

Il bilancio consuntivo della Struttura Nazionale è annuale ed è redatto dalla Direzione Nazionale la quale può servirsi dell'ausilio del/dei professionista/i esterno/i all'Ente cui viene eventualmente affidata la contabilità. È composto dallo stato patrimoniale e dal rendiconto della gestione proventi ed oneri al 31 dicembre di ciascun anno ed è redatto in ossequio agli schemi di bilancio disposti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Esso è sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione al medesimo e da quella redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, viene approvato dal Consiglio Nazionale dei Delegati, nei modi e con le tempistiche previste dall'articolo 15 bis dello Statuto dell'Ente CSEN APS. Il medesimo, unitamente a quanto previsto dal regolamento CONI/EPS è inviato al CONI e/o agli altri organismi, ove previsto dalle leggi o dalle normative sportive, ed al RUNTS nei termini previsti insieme ai prospetti dei dati del conto economico consuntivo e stato patrimoniale Nazionale e Periferico redatti nel format previsto.

10. Spese

Le spese debbono sempre essere autorizzate dal relativo Legale Rappresentante a livello Nazionale e/o Periferico previa inclusione delle medesime nelle previsioni di spesa annuali, con esclusione delle sole spese periodiche dovute (canoni di locazione, utenze, imposte, tasse, ecc.), per le quali è sufficiente la loro approvazione in sede di preventivo, e delle piccole spese. Per i rimborsi spese a piè di lista per le spese legate a viaggi e trasferte per partecipare a riunioni generalmente previste si possono approvare autorizzazioni generali, indicando le persone o le tipologie di persone che ne hanno diritto ed i tetti massimi di spesa. I rimborsi chilometrici debbono essere preventivamente autorizzati. L'entità del rimborso per chilometro è stabilita dagli organi competenti Nazionali o Periferici nei limiti della vigente normativa fiscale. Ogni spesa deve essere assistita dal relativo giustificativo di spesa, il quale deve risultare regolare ai fini fiscali. I rimborsi spese a piè di lista possono essere liquidati soltanto quanto risultano allegati tutti i relativi giustificativi di spesa.

11. Acquisto di beni e Servizi. Documentazione

Per ogni acquisto di beni e servizi va richiesta l'emissione di una fattura o ricevuta fiscale o "scontrino parlante" opportunamente intestati alla Struttura Centrale o Periferica che abbia disposto la spesa.

Premesso che l'articolo 37 dello Statuto dell'Ente CSEN APS prevede che *“I Comitati Provinciali e Regionali, benchè strutture territoriali dell'Ente, godono di autonomia amministrativa rispetto al CSEN nel suo complesso. Essi rispondono delle obbligazioni assunte, verso i terzi, esclusivamente con il proprio patrimonio..... degli atti a contenuto patrimoniale, eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi”*,

nel caso in cui detti Comitati intendessero acquisire la Personalità Giuridica e, quindi, autonomia patrimoniale perfetta, la normativa generale in materia, prevista dal CTS, porta a considerare una serie di casistiche:

- a) **Acquisizione della personalità giuridica da parte di un Comitato Territoriale che non abbia e non intenda acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore**: in tal caso occorrerà rifarsi alla disciplina riportata dal D.P.R. n. 361 del 2000, il quale prevede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.
- b) **Acquisizione della personalità Giuridica da parte di un Comitato Territoriale che non sia iscritto al RUNTS e che non abbia acquisito la qualifica di ETS ma che intenda operare in tal senso (ovvero che voglia acquisire contemporaneamente qualifica di APS o di ETS e Personalità Giuridica)**: il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni di legge ed il patrimonio minimo, deve provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento, al deposito degli atti presso l'ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di iscrizione per il COMITATO che intenda **isciversi al registro unico** e, nel contempo, **acquisire la personalità giuridica**. L'ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni iscrive il COMITATO nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica. Qualora il notaio non ritenga sussistenti le condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata agli amministratori dell'ente (COMITATO). Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato (affiliata), entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all'ufficio competente di disporre comunque l'iscrizione nel Runts (art. 22 comma 3 CTS). Qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.
- c) **Acquisizione della personalità giuridica da parte di COMITATI privi di personalità giuridica ma iscritti al RUNTS in conformità all'art. 47 CTS, che successivamente all'iscrizione decidano di ottenere la personalità giuridica**, previa delibera dell'organo competente verbalizzata da notaio per l'adeguamento dello statuto alla disciplina del CTS e dimostrazione della sussistenza del patrimonio minimo richiesto dal comma 4 del medesimo art. 22 CTS. In questo caso il notaio che ha ricevuto il verbale, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica,

deve provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento, deposita gli atti presso l'ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di acquisizione della personalità giuridica.

Tanto premesso,

considerato l'articolo 3 dello statuto dell'Ente CSEN APS che prevede quanto di seguito:

“Il CSEN, stabilisce, con regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale, le Norme Attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività”,

giacchè la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica, non trattandosi di una delle materie per le quali l'art. 25 del CTS ha stabilito la inderogabile competenza dell'assemblea, può essere attribuita all'organo amministrativo,

considerato quanto stabilito dall'articolo 3 dello statuto dell'Ente CSEN APS,
il presente Regolamento Organico stabilisce, quale norma attuativa dello Statuto, che per i Comitati Territoriali dell'Ente stesso, che abbiano già acquisito la qualifica di ETS (APS), attraverso l'iscrizione nel RUNTS, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all'organo amministrativo ovvero al Comitato Territoriale stesso.

L – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Membro della Direzione Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale, in organismi sportivi riconosciuti dal CONI (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva) oppure, ove paralimpici, dal CIP.

La carica di componente di organo di giustizia o di Procuratore Sociale presso il CSEN è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva) oppure, ove paralimpici, dal CIP.

La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale. Le cariche di Presidente nazionale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'Ente.

La presente versione del Regolamento Organico, previsto dallo statuto, viene approvata dalla Direzione Nazionale nella seduta del 30 novembre 2024.

Viene altresì allegato in toto, a cura della Segreteria Nazionale, al Registro dei Verbali della Direzione Nazionale stessa.

Note generali in merito all'acquisizione della personalità giuridica

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa per un ente non riconosciuto (sia esso un'Associazione ma anche un Comitato periferico senza personalità giuridica). Per un'associazione (e, quindi anche per un Comitato), acquisire la personalità giuridica significa poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente (anche nel caso del Comitato periferico) risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche singoli associati con il proprio patrimonio personale. Tale limitazione della responsabilità manca nelle associazioni non riconosciute (anche nel caso dei Comitati Periferici non dotati di personalità giuridica), dove delle obbligazioni contratte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente (ovvero il presidente ma anche i componenti del Comitato).

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è ancora oggi disciplinato in generale dal D.P.R. n. 361 del 2000, il quale prevede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

Il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità per il conseguimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o comunque anche successivamente alla medesima iscrizione.

Per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 per le fondazioni. Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Un'associazione riconosciuta ovvero già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritto nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora si iscriva al Runts acquisirà la personalità giuridica per effetto dell'iscrizione al Registro. In tali casi, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l'iscrizione nel RUNTS.

L'articolo 22 del CTS (norma fondamentale in tale ambito, che supera definitivamente, limitatamente agli ETS, il regime "concessorio", che ha caratterizzato l'acquisto della personalità giuridica degli enti del libro primo del codice civile (D.P.R. n. 361/2000). Il notaio che ha ricevuto il verbale dell'organo competente, contenente le deliberazioni relative alle modifiche statutarie di un ETS con personalità giuridica, "verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.... deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del RUNTS". L'incipit dell'art. 22 CTS ("Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS ai sensi del presente articolo"), non implica "un

ulteriore possibile modo di acquisto” nè un “doppio binario” per l’ottenimento della personalità giuridica, come confermato dalla relazione ministeriale al decreto legislativo n. 117/201729. Infatti, il comma 2 dell’art. 22 CTS, afferma (inderogabilmente) il dovere del notaio, che abbia ricevuto l’atto costitutivo di un ETS che intenda conseguire la personalità giuridica di procedere entro venti giorni a depositare l’atto presso il competente ufficio del RUNTS richiedendo l’iscrizione dell’ente, ogni qualvolta abbia verificato sussistere le condizioni prescritte dalla legge ed i requisiti patrimoniali per il conseguimento della personalità giuridica. Tale previsione configura un dovere professionale ed istituzionale del pubblico ufficiale, al quale egli non può sottrarsi. Unica eccezione è quella che consegue all’opposto dovere di astenersi dal deposito qualora il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo (art. 22, comma 3), essendo in tal caso il pubblico ufficiale tenuto a dare tempestiva comunicazione (comunque non oltre trenta giorni) ai fondatori o agli amministratori della decisione di non procedere all’iscrizione nel registro. Inoltre, l’esclusività del procedimento ex art. 22 CTS per l’ottenimento della personalità giuridica degli ETS è confermata indirettamente dal comma 3 del medesimo articolo, laddove prevede, per il caso in cui il notaio rogante abbia ritenuto non sussistenti le condizioni per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS, che i soggetti interessati possano domandare direttamente “all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione”, cui consegue la personalità giuridica: all’ufficio del RUNTS, dunque, non alla Regione o al Prefetto ai sensi del D.P.R. n. 361/2000. Dopo l’istituzione del RUNTS, pertanto, un ente di nuova costituzione che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall’art. 4 CTS è chiamato a scegliere se assumere la qualifica di ETS o meno: nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente l’acronimo ETS (o ODV o APS, se del caso) e la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall’art. 22 CTS (iscrizione a cura del notaio rogante). Qualora, invece, l’ente non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l’iscrizione nel RUNTS, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. n. 361/2000, con iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione o provincia autonoma; in tal caso, resta salva, ovviamente, la possibilità di chiedere in un secondo momento l’iscrizione nel RUNTS, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie (prima tra tutte quella relativa all’indicazione dell’acronimo ETS o dell’indicazione di Ente del Terzo Settore nella denominazione, in conformità all’art. 12), mediante verbale e controllo notarile ai sensi dell’art. 22, comma 6, CTS, con conseguente deposito dell’atto a cura del notaio per la sua iscrizione nel RUNTS. **In sostanza, la scelta di indicare nella denominazione dell’ente la qualifica di Ente del terzo settore (o di Associazione di promozione sociale, ovvero dei relativi acronimi) assume rilievo quale indice della procedura per l’ottenimento della personalità giuridica.** Infatti, tale indicazione nella denominazione è essenziale per la qualifica di ETS e non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore (art. 12, comma 3, CTS) e l’inserimento della qualifica di ETS (o APS) nella denominazione di un ente che intenda conseguire la personalità giuridica determina l’applicazione del procedimento ex art. 22 CTS, diversamente dovendosi ricorrere al sistema

tradizionale (senza conseguire la qualifica di ETS e **senza possibilità di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, se non previa modifica statutaria**). La procedura tradizionale di ottenimento della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, resta pertanto riservata agli enti che non intendano conseguire la qualifica di ETS (o che non intendano conseguirla immediatamente).

Dell'avvenuta acquisizione della personalità giuridica nel Runts, nonché dell'eventuale successiva cancellazione dal medesimo registro, entro 15 giorni è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente del RUNTS, alla prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Se a causa di perdite, il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo, l'organo di amministrazione (o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo eventualmente nominato) deve nel caso convocare IL CONGRESSO per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo. Se questo non fosse possibile, si dovrà valutare la trasformazione, oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Venendo alla delibera dell'organo competente, la **MASSIMA n. 5 Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano recante *Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l'iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possiede la qualifica di ETS.***

Secondo tale Massima, la deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il **quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall'art. 22 del CTS.**

La Massima continua chiarendo che qualora l'associazione che intende conseguire la personalità giuridica sia **già iscritta al RUNTS, e la delibera assembleare non contenga modifiche statutarie**, fermo restando l'ambito del controllo del notaio, **la relativa competenza è comunque dell'assemblea ed il quorum deliberativo quello richiesto per le modifiche statutarie.** Infatti, per effetto del conseguimento della personalità giuridica viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente. Tali cambiamenti, anche se non richiedono modifiche statutarie, mutano sensibilmente le regole dell'associazione e richiedono, quindi, il quorum deliberativo stabilito dal secondo comma dell'art. 21 c.c., oppure il diverso quorum richiesto dallo statuto per le modifiche statutarie. Inoltre, il mutamento del regime giuridico che deriva dall'ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c. La Massima comunque chiarisce che lo statuto di un'associazione (nel nostro caso del Comitato Territoriale) priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all'organo amministrativo, non trattandosi di una delle materie per le quali l'art. 25 del CTS ha stabilito la inderogabile competenza dell'assemblea.